



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

UFFICIO PERSONALE		
941	28-11-2024	133
N. di registro generale	Data	Numero Interno

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2024. RISPETTO DEL LIMITE SALARIO ACCESSORIO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017.
-----------------	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN.

Vista la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che, all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi, a partire dall'anno 2015.

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08.05.2015 in cui fornisce istruzioni operative relativa alla decurtazione permanente da applicare, dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, precisando che tale decurtazione deve essere effettuata per un importo pari alle riduzioni operate in riferimento all'anno 2014.

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

Visto il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Rilevato che il DPCM del 17.03.2020 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzioni di personale a tempo indeterminato dei comuni” recita: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 08.06.2020 "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 33 co. 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" che dispone *"Il Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018". Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'articolo 33."*

Vista altresì la nota prot. n. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato in cui fornisce le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio secondo le indicazioni dell'art. 33 co.2 D.L. 34/2019.

Rilevato che, in esito alla verifica prevista dall'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34/2019 sul personale dirigenziale in servizio al 31.12.2018 e nell'anno corrente, alla data di determinazione del fondo, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, non risulta necessario l'adeguamento del fondo della dirigenza dell'anno corrente rispetto all'anno 2018.

Dato atto che in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale dell'Area funzioni Locali per il triennio 2019-2021 che all'art. 39 co. 1 del CCNL 16.07.2024 conferma la disciplina di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, contenuta nell'art. 57 del CCNL del 17.12.2020.

Preso atto che, secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 57, gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-*bis*, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Rilevato altresì che

- l'art. 39 co. 1 del CCNL 16.07.2024 prevede, quali risorse stabili di alimentazione del fondo, un importo percentuale da calcolarsi sul monte salari anno 2018 come segue:
 - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
 - 2,01% a decorrere dal 01.01.2021.Tali incrementi concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione e, per la parte residuale, sono destinati alla retribuzione di risultato. Tali incrementi, in quanto previsti contrattualmente, si collocano al di fuori del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
- l'art. 39 co. 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la facoltà di incrementare, di in base alla propria capacità di bilancio, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in misura pari allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale specifica voce di alimentazione si colloca, come previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021, al di fuori del limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e rientra nell'ambito della possibilità consentita dall'art. 57, comma 2, lett. e) CCNL 17.12.2020 il quale prevede specifiche "risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio".

Vista la deliberazione della G.C. n. 292 del 31.10.2024, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica contrattazione decentrata integrativa area dirigenza anno 2024*" che ha fornito le seguenti linee di indirizzo in merito al CCDI anno 2024:

- confermare la mancata applicazione dell'incremento previsto dall'articolo 57, comma 2, lett. e) CCNL 17.12.2020.
- incrementare, verificate le capacità di bilancio, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in misura pari allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti;
- procedere all'adeguamento della retribuzione di posizione dei Dirigenti del Comune di Follonica con decorrenza 1/1/2020 e alla corresponsione dei relativi arretrati secondo la previsione dell'art. 37 del CCNL 16/07/2024 anche con riferimento alle posizioni non coperte al 31/12/2018;
- utilizzare le somme residuali per incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno degli anni considerati (2021, 2022 e 2023), in sede di liquidazione del risultato anno 2024, proporzionalmente al periodo di servizio prestato;
- di confermare la destinazione alla retribuzione di risultato una quota di risorse non inferiore al 40% del fondo complessivo, dando atto che l'indirizzo della Giunta è conforme al dettato contrattuale che dispone di destinare a suddetta retribuzione almeno una quota corrisponde al 15% dell'importo complessivo del fondo, da ripartirsi secondo le risultanze del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP);
- la contrattazione dovrà confermare la previsione nella graduazione della retribuzione di risultato del raggiungimento dell'obiettivo di performance di rispetto dei tempi medi di pagamento, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023;
- attribuzione a titolo di retribuzione di risultato, per lo svolgimento degli incarichi ad interim di cui agli art. 40 e 64 del CCNL 16/07/2024, un importo del valore del 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale sostituita;
- regolazione del rapporto tra i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e la retribuzione di risultato dei dirigenti;

- disciplinare, in applicazione delle disposizioni del contratto nazionale e nel rispetto dei limiti da questo stabiliti, ogni altro istituto giuridico ed economico rimesso alla contrattazione integrativa.

Rilevato che ai sensi dell'art. 37, comma 6, del CCNL del 16.07.2024 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente 12.722,67 e € 46.292,37;

Ritenuto quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2024 negli importi di cui all'Allegato A.

Dato atto che:

- al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è prevista nei capitoli 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 del bilancio di previsione 2024.

Dato atto che il fondo così costituito, rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, limite anno 2016 come dimostrato anche nell'ALLEGATO B alla presente determinazione.

Vista la deliberazione G.C. n. 364 del 23.12.2022 di pesatura delle posizioni dirigenziali della struttura comunale.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, all'interno del quale sono rappresentati gli indirizzi e i programmi dell'amministrazione nel triennio di riferimento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 04.06.2024, avente ad oggetto "Approvazione modifiche Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, con particolare riferimento alla sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 e al Piano della Performance 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto esercizio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio 2024/2026 (Art. 175 co. 8 DLgs 267/2000) - Accertamento Equilibri generali di Bilancio (Art. 193 co. 2 DLgs 267/2000) - Stato di attuazione dei Programmi (Art. 147-ter DLgs 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/10/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Consolidato 2023 - Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011";
- la deliberazione di C.C. n.43 del 29/10/2024 con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni e progetti del mandato - art. 46 comma 3 D.lgs. 267/2000.

Visto l'art. 71 del D.L. 112/2008 in cui è fatto divieto di utilizzare i risparmi determinati dai primi dieci giorni di assenza per malattia per incrementare i fondi per la contrattazione.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

Verificato altresì che il fondo così costituito rispetta i vincoli di cui all'art. 23 comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, limite anno 2016, come di seguito specificato e dettagliato nell'allegato B).

	ANNO 2016	ANNO 2024
Totale Fondo Dirigenza	190.866,22	229.611,20
Voci non soggette a vincolo:		
Quote per progettazione (ART.92CC5-6 D.LGS. 163/03)	5.243,38	-
Art. 56 CCNL 17.12.2020 (Incremento dell'1,53% del monte salari 2015)	-	4.964,89
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 0,46% MS 2018 dal 01.01.2020 (Parere Aran AFL90)		1.457,51
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 dal 01.01.2021 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 anno 2022 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 anno 2023 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 anno 2024 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 3 - 0,22% MS 2018 art. 1 co. 604 L. 234/2021 - ANNO 2022, 2023, 2024 (Parere ARAN AFL91)		2.091,21
Art. 57 c. 2 lett. b) CCNL del 17.12.2020 - Art. 43 CCNL 16.07.2024 risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).		10.000,00
Totale decurtazioni	31.332,91	31.332,91
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (depurato delle somme non soggette a vincolo e decurtazioni)	154.289,93	154.289,93
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	154.289,93	154.289,93
<i>Adeguamento limite 2016 art. 33 co. 2 D.Lgs. 34/2019</i>		0,00
LIMITE ADEGUATO		154.289,93

Dato atto che, in ordine al limite di cui all'art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, relativo al Segretario Generale, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 08 giugno 2023 ha individuato le voci che rientrano nel limite dell'anno 2016, nonché le voci escluse.

Vista la Deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 29.03.2023 avente ad oggetto: Svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Follonica e Suvereto - approvazione dello schema di convenzione.

Dato atto che la citata circolare della RGS n. 23/2023 dispone che non è oggetto di rilevazione la retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate, in relazione alle indicazioni che si desumono nel parere ARAN SEG032/2003, confermate dal parere ARAN AFL4/2021, mentre per il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, indica che le voci accessorie soggette a limite complessivamente spettanti al Segretario comunale non si incrementino rispetto all'anno 2016, a prescindere che le stesse siano a carico di una sola amministrazione (segretario titolare di sede unica) oppure di più amministrazioni (segreteria convenzionata).

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 14.04.2023 di riduzione dell'importo della maggiorazione della retribuzione ai sensi dell'art. 41 co. 4 CCNL 16.05.2001 in applicazione dell'art. 1 all'art. 1 del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, stabilito nell'importo pari a € 9.915,97 annuo lordo comprensivi della tredicesima mensilità, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del citato decreto.

Dato atto che il trattamento accessorio del Segretario Generale nell'anno 2024 rispetta il limite di cui all'art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come di seguito specificato:

	ANNO 2016	ANNO 2024
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	21.781,89	22.400,04
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	12.394,98	9.915,97
Voci non soggette a vincolo:	-	
Incremento retribuzione posizione art. 58 co. 1 CCNL 16.07.2024		1.118,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	13.000,00	13.000,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE	47.176,87	46.434,01
Totale Voci non soggette a vincolo		1.118,00
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	47.176,87	45.316,01

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Richiamato il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione.

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, l'impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 14.05.2024, n. 12 del 10.07.2024 e n. 18 del 25.11.2024.

DETERMINA

- 1) Di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2024, come da Allegato A), dando atto, del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, limite 2016, come dettagliato nell'Allegato B) al presente atto.
- 2) Di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come di seguito specificato:

PERSONALE DIRIGENTE

	ANNO 2016	ANNO 2024
Totale Fondo Dirigenza	190.866,22	229.611,20
Voci non soggette a vincolo:		
Quote per progettazione (ART.92CC5-6 D.LGS. 163/03)	5.243,38	-
Art. 56 CCNL 17.12.2020 (Incremento dell'1,53% del monte salari 2015)	-	4.964,89
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 0,46% MS 2018 dal 01.01.2020 (Parere Aran AFL90)		1.457,51
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 dal 01.01.2021 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 anno 2022 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 anno 2023 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 1 - 2,01% MS 2018 anno 2024 (Parere Aran AFL90)		6.368,69
Incremento CCNL 16.07.2024 art. 39 co. 3 - 0,22% MS 2018 art. 1 co. 604 L. 234/2021 - ANNO 2022, 2023, 2024 (Parere ARAN AFL91)		2.091,21
Art. 57 c. 2 lett. b) CCNL del 17.12.2020 - Art. 43 CCNL 16.07.2024 risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).		10.000,00
Totale decurtazioni	31.332,91	31.332,91
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (depurato delle somme non soggette a vincolo e decurtazioni)	154.289,93	154.289,93
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	154.289,93	154.289,93
Adeguamento limite 2016 art. 33 co. 2 D.Lgs. 34/2019		0,00
LIMITE ADEGUATO		154.289,93

SEGRETARIO GENERALE

Come da indicazioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10 giugno 2022, è rispettato il limite, per l'anno 2024, di cui all'art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 relativo al Segretario Generale, come di seguito dettagliato:

	ANNO 2016	ANNO 2024
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	21.781,89	22.400,04
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	12.394,98	9.915,97
Voci non soggette a vincolo:	-	
Incremento retribuzione posizione art. 58 co. 1 CCNL 16.07.2024		1.118,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	13.000,00	13.000,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE	47.176,87	46.434,01
Totale Voci non soggette a vincolo		1.118,00
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	47.176,87	45.316,01

- 3) Di attestare che le risorse del fondo destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti trovano copertura negli appositi capitoli 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 del bilancio di previsione.
- 4) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 5) Di inviare al Collegio dei Revisori dei conti per l'espressione del relativo parere.
- 6) Di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto.
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 8) Di dare atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00.
- 9) Di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell'atto ed il sottoscritto Segretario Generale, Dirigente Settore 5, e il rispetto delle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Follonica.
- 10) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente del Settore 2 ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE
Gabriele Pecoraro